

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

13^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Territorio, ambiente, beni ambientali)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

12° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 30 OTTOBRE 2001

Presidenza del presidente NOVI

I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(628) *Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE*

(351) *AGONI ed altri: Integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*

(525) *BRUNALE ed altri: Recepimento ed attuazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, in materia di attività venatoria*

(605) *RONCONI: Recepimento dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici*

(663) *SPECCHIA ed altri: Recepimento ed attuazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, in materia di attività venatoria*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE: Pag. 3, 5, 9 e *passim*

SPECCHIA (AN), relatore 3, 6

* TURRONI (Verdi-U) 4, 5, 6 e *passim*

ALLEGATO (contiene i testi di seduta) 13

N.B.: *I testi di seduta sono riportati in allegato al Resoconto stenografico.*

L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; CCD-CDU: Biancofiore: CCD-CDU:BF; Forza Italia: FI; Lega Nord Padania: LNP; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Gruppo per le autonomie: Aut; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Lega per l'autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma.

I lavori hanno inizio alle ore 15,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(628) Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE

(351) AGONI ed altri: Integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio

(525) BRUNALE ed altri: Recepimento ed attuazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, in materia di attività venatoria

(605) RONCONI: Recepimento dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici

(663) SPECCHIA ed altri: Recepimento ed attuazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, in materia di attività venatoria

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 628, 351, 525, 605 e 663.

Riprendiamo l'esame del testo del disegno di legge n. 628, scelto come base della discussione, sospeso nella seduta antimeridiana del 25 ottobre. Ricordo che la Commissione aveva proceduto alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1, fino all'1.213, mentre erano stati dichiarati preclusi tutti gli emendamenti da 1.214 a 1.278, ad eccezione dell'1.274.

Comunico altresì che da parte del relatore, senatore Specchia, è stato presentato l'emendamento 1.770.

Invito pertanto il relatore ad illustrarlo.

SPECCHIA, *relatore*. Signor Presidente, si tratta di un capoverso da aggiungere dopo il capoverso 4. Siccome è pervenuto il parere della Giunta per gli affari delle Comunità europee, che sostanzialmente sollecita la previsione nell'articolato di un'autorità che possa intervenire qualora le regioni legiferino in maniera non corrispondente al disposto della direttiva della Comunità europea, ho ritenuto di dover prendere atto di questo parere, espresso all'unanimità; erano peraltro giunte anche sollecitazioni da più parti affinché venisse previsto questo riferimento. Ho pertanto presentato un emendamento che intende aggiungere il seguente capoverso: «Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con delibera del Consiglio dei ministri, previa diffida, può annullare i provvedimenti di deroga posti in essere in violazione delle disposizioni della presente legge e della direttiva 79/409/CEE».

È quindi prevista anche la previa diffida ed il tutto è necessario perché, nell'ipotesi, peraltro difficile da verificarsi, che una regione disciplini la materia in un modo concretamente difforme dai principi stabiliti dalla direttiva, ci sia una autorità terza che possa intervenire, in questo caso il Governo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.274.

TURRONI. (*Verdi-U*). Sono molto soddisfatto di questo tardivo emendamento presentato dal senatore Specchia. Vorrei soffermarmi ora sull'emendamento 1.274, nonché sul suo significato riferito alla necessità di rendere più stringenti le parole «in assenza di altre soluzioni soddisfacenti», su cui mi sono già dilungato nella precedente seduta. Sottolineo la necessità che questo «in assenza» diventi appunto una norma più stringente, nel senso che debba essere scritta in modo che possa essere intesa che si accede alla possibilità prevista esclusivamente nel caso in cui, esperite tutte le altre possibili soluzioni, non sia stata trovata altra possibilità. Questo era il senso dell'articolo 9 della direttiva comunitaria e degli emendamenti che avevo presentato affinché tale articolo venisse ripreso fedelmente nel testo da approvare.

Così invece non è stato, per la pervicace ostinazione della maggioranza di non tener conto del contenuto della direttiva comunitaria; e allora questo emendamento dice con altre parole quello che ho provato ad introdurre più volte all'interno del disegno di legge. Infatti, il paragrafo 1 del citato articolo 9 della direttiva dice: «Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti». Questo «Sempre che» sta a significare che innanzitutto tali soluzioni devono essere ricercate, valutate e verificate, per cui deve essere principale compito di chi si appresta ad emanare una deroga tentare ogni strada possibile in tal senso.

Ed allora, tale richiamo rafforza il significato delle parole «Sempre che» e di nuovo indica le sole ragioni per le quali alla direttiva si può derogare, piuttosto che attraverso l'applicazione di questo pseudorecepimento della direttiva.

Questo dato di fatto è stato più volte messo in evidenza, e vi è stato anche un servizio televisivo alla fine della scorsa settimana: questa non è una deroga al recepimento della direttiva fatta in virtù della necessità appunto di ottemperare agli obblighi nei confronti dell'Unione europea, ma piuttosto per consentire la caccia; tanto è vero che si vedevano in quel servizio i cacciatori sparacchiare a piacere nei confronti di alcuni poveri «pollastri» liberati per la circostanza. Ed allora, noi dobbiamo – è il nostro principale dovere – richiamare sia l'obbligo di ricercare soluzioni soddisfacenti, sia quello di indicare le ragioni per le quali a questo principio si può derogare.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.274, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.279.

TURRONI. (*Verdi-U*). Spiegare la *ratio* di questo emendamento è molto semplice. Al capoverso 2 il testo del disegno di legge utilizza una parola, e le parole hanno nella lingua italiana un significato ben preciso, almeno per chi usa bene la nostra lingua. La parola in questione è: «precisare». Tale parola non è sufficiente in quanto «precisare» non significa altro che debbono essere indicate nel modo più esauriente ed esauritivo possibile le specie animali. Ma definire una specie significa semmai chiamarla con il suo nome latino e definirne anche le abitudini, o cose del genere, il che è cosa diversa dall'indicare la specie, quindi dall'indicare quali sono le specie che formano oggetto della deroga. La malaugurata deroga, secondo me, deve indicare, menzionare, chiamare, non precisare, che significa altra cosa; deve stabilire quali sono le specie, chiamandole per nome. Quindi si deve dire che si può sparacchiare ad alcune specie chiamandole ciascuna con il proprio nome e facendone esplicita menzione, eventualmente ricorrendo all'uso del latino; utilizzando il termine «precisare» si fa un'altra operazione o solo una parte dell'operazione necessaria, nel senso che si precisa quale sia la specie, ma non la si indica.

Ed allora, questo emendamento, che vuole invece circoscrivere e delimitare il possibile ambito ponendo dei paletti molto precisi alla facoltà di derogare rispetto alla legge, indica con altrettanta chiarezza l'azione che deve essere compiuta, il che sta significare che la deroga deve elencare, facendone esplicita menzione, le specie per le quali la deroga stessa viene effettuata.

D'altronde, la parola «menzionare», e non quella ora indicata nel testo, indica meglio il concetto che si vuole esprimere. Non si capisce perché si debbano utilizzare termini che la direttiva stessa non prevede. Forse perché si vuole caso mai in futuro fare una legge per dare l'interpretazione autentica di quei termini? Certo è che al comma 2 dell'articolo 9 della direttiva c'è scritto quello che il mio emendamento sostiene: «le deroghe dovranno menzionare». Cosa significa invece «precisare»? Come si fa a «precisare» un mezzo? Per le reti si dovrebbe forse precisare il tipo di filo? Oppure per le cartucce si dovrebbe precisare se è possibile utilizzare, come peraltro già succede, l'uranio impoverito (e su questo tornerò, perché anche di questo si fanno portatori nell'ambiente i cacciatori)? «Precisare» quindi è cosa assai diversa da quello che viene indicato nella direttiva comunitaria.

Ritengo allora che il relatore a questo proposito, e così il Governo, debbano darci un chiarimento sul perché sia stato modificato questo termine, ovvero per quale motivo si sia ritenuto necessario che questo termine dovesse sostituire quello chiaramente indicato nella direttiva comu-

nitaria. In ogni caso, ritengo che dovrebbe essere motivata l'espressione di un parere contrario ad un emendamento che riproduce in maniera letterale il testo della direttiva. Questa è la questione sulla quale richiamo l'attenzione dell'intera Commissione, perché se non ci fosse una spiegazione esauriente sul motivo per cui la parola è stata sostituita, e se non ci fosse una sufficiente motivazione del parere contrario a questo emendamento che in maniera letterale riprende il testo dell'articolo 9, comma 2, prima riga, della direttiva, sarei portato a ritenere che «gatta ci cova».

Che bisogno c'è? È forse più bello dire «precisare» che non «menzionare»? Io ritengo di no: «menzionare» – come ho già spiegato – è più preciso e definisce meglio lo scopo dell'applicazione del secondo capoverso della direttiva medesima, perché si devono indicare le specie, si deve precisare che si può sparare ad una specie e non ad un'altra.

SPECCHIA, *relatore*. Signor Presidente, modificando il parere da me precedentemente espresso, sulla base delle argomentazioni addotte, dichiaro il mio parere favorevole all'emendamento in questione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.279, presentato dal senatore Turrone e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.280.

TURRONI. (*Verdi-U*). A proposito di questo emendamento, vorrei che i commissari guardassero alle cose con un po' di attenzione. Tra le cose che nei giorni scorsi con maggiore impegno ho cercato di rappresentare vi era un problema che ritengo assai affascinante per tutti coloro che amano gli uccelli, cioè la vicenda degli uccelli migratori che attraversano continenti interi, che seguono il ciclo delle stagioni, che ritornano nei luoghi dove sono stati generati, che svolgono la loro vita attraverso nazioni, Paesi e mari diversi. Noi non possiamo pensare di considerare esseri viventi che non conoscono confini amministrativi, dogane, dazi e passaporti come un qualcosa che appartiene a singole regioni e che possa essere nella loro disponibilità; animali che hanno questa capacità di compiere migliaia di chilometri in archi temporali a volte molto brevi dovrebbero rientrare nella disponibilità di un piccolo segmento territoriale.

Pensiamo ad esempio alla regione Umbria e a quanto è grande il suo territorio, a quanto questo sia influente rispetto ai territori attraversati dalle specie che migrano. Ebbene, possiamo consentire alla regione Umbria di incidere e di decidere l'entità del prelievo e degli abbattimenti, delle uccisioni di queste specie migratrici? Quali capacità ha la regione Umbria di poter valutare per intero – perché questo chiede la direttiva comunitaria – la situazione di una specie, nei casi in cui questa fosse minacciata di estinzione, fosse vulnerabile, o il prelievo che può essere effettuato rispetto a questa specie? Non esiste per una regione, rispetto ad una popolazione animale che si sposta da un capo all'altro dei continenti,

neppure la possibilità di effettuare l'azione di salvaguardia e tutela che in realtà la direttiva richiama come primo dovere degli Stati, quello appunto di salvaguardare le specie proteggendole, tutelando, a cominciare proprio da quelle specie che sono minacciate di estinzione e che sono più vulnerabili.

Ho letto dei passi della direttiva l'altro giorno, quando ho indicato in quale modo questa dovesse essere attuata in funzione degli obiettivi che essa nel suo complesso – e non solo con riferimento agli articoli 1 e 2 che voi avete deciso di incorporare – ha come finalità, cioè la tutela, la protezione, quindi la conservazione degli uccelli, preoccupandosi in modo particolare delle specie migratorie.

È questa la ragione per cui si propone questa tutela, proprio perché a livello comunitario si ha una maggiore capacità di valutare popolazioni animali che si spostano da una parte all'altra del continente. Come possiamo dimenticare che l'articolo 4 della direttiva obbliga a tener conto delle specie minacciate di sparire, delle specie che possono essere danneggiate da talune modifiche del loro *habitat*, di quelle che sono considerate rare in quanto la loro popolazione è scarsa, e di altre specie che richiedono una particolare attenzione? Dobbiamo tener conto di queste indicazioni della direttiva perché questo è lo spirito che sorregge l'intera direttiva e non possiamo in alcun modo distaccarci da questo spirito, disapplicare la direttiva nella sua sostanza: se cancelliamo le finalità indicate dal mio emendamento, cioè quelle di salvaguardare le specie a cominciare da quelle migratrici che siano interessate da estinzioni o vulnerabili, se decidiamo di non curarci di questi aspetti, veniamo meno allo spirito della direttiva e la contraddiciamo in maniera profonda.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.280, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.281.

TURRONI. (*Verdi-U*). Ho appena precisato l'obbligo che discende dalla direttiva di tutelare principalmente le specie migratorie, perché queste non appartengono al nostro Paese e in particolare non appartengono alle regioni che vengono attraversate. Ho detto che le regioni che vengono attraversate non hanno gli strumenti, la conoscenza, la capacità, la possibilità di valutare in quale modo e in quale misura queste specie migratorie possano essere soggette alle deroghe che il testo di legge propone.

Come si fa a intervenire su questo argomento, dato che come ho detto più volte le regioni non hanno la possibilità di conoscere quello che accade alle popolazioni di uccelli che migrano, e a porre in capo alle regioni la possibilità di esercitare prelievi sulle specie migranti? Infatti, ho spiegato che non ci può essere alcun federalismo nei confronti delle specie migranti, nessuna applicazione dei principi che discendono

dalla definizione dei confini amministrativi e dall'individuazione dei territori di ciascuna regione. Ebbene, come si fa a pensare che non si debba applicare un divieto, che deriva da questa impossibilità da parte delle regioni di prelevare lungo le rotte di migrazione proprio quelle specie che hanno le caratteristiche di essere specie tutelate, specie da proteggere, specie migranti? Lungo la rotta della migrazione non si devono quindi cacciare e uccidere questi uccelli.

Questo è tanto più valido per il modo in cui le migrazioni si svolgono, in quanto sono lunghe, molto faticose, stressanti per questi poveri animali che spesso muoiono per il lungo viaggio che percorrono, per la difficoltà di trovare cibo. Questi animali quando si dirigono verso Nord generalmente vanno nei luoghi di riproduzione, mentre quando vanno verso Sud si sono appena riprodotti e molti degli esemplari hanno appena raggiunto quel minimo di maturità che consente loro di affrontare lunghi tragitti.

Ebbene, non possiamo intervenire mentre gli animali si recano nelle zone di riproduzione perché la direttiva è molto precisa a questo proposito ed esclude che si possa incidere nei confronti di specie animali che si stanno dirigendo nei luoghi di riproduzione, perché quest'ultima è tutelata, è protetta, proprio perché ci troviamo di fronte a specie che devono essere protette a loro volta, specie che devono essere conservate. Deve essere regolato e disciplinato il rapporto tra gli uomini e queste specie animali. A questo proposito dobbiamo limitare fortemente la possibilità che, nell'esercizio della deroga, si vada contro le specie migranti. Queste specie di uccelli devono essere oggetto, come prevede la premessa alla direttiva comunitaria, «di speciali misure di conservazione concernenti il loro *habitat* per garantirne la sopravvivenza e la riproduzione nella loro area di distribuzione; che tali misure» – prosegue la premessa – «devono tener conto anche delle specie migratrici ed essere coordinate in vista della costituzione di una rete coerente».

Questo richiamo molto forte della direttiva comunitaria deve essere tenuto in debito conto quando ci si occupa della modifica della legge n. 157 del 1992, perché – l'ho ripetuto più volte – quest'ultima recepiva integralmente la direttiva comunitaria agli articoli 19, 2 e 4; in particolare all'articolo 19 disciplinava con precisione le lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 9 della direttiva comunitaria.

Se il Governo e la maggioranza hanno sentito l'esigenza di intervenire e riaprire un capitolo che doveva essere definitivamente chiuso, lo stanno facendo solamente perché non solo vogliono ammettere – come hanno fatto fino ad oggi le regioni – deroghe alla legge al fine di consentire la caccia, ma anche perché intendono minare complessivamente la legge n. 157, mettendo a repentaglio proprio i fondamenti su cui essa si basa e consentendo che la deroga avvenga per ragioni di caccia, quindi per ragioni che consentono di uccidere dei piccoli animali solo per puro divertimento (quale divertimento ci può essere nello sparare a dei piccoli uccelli?) e solo in funzione delle esigenze degli armieri e dei cacciatori.

Allora, è necessario che si adottino all'interno del testo tutte le norme di sufficiente garanzia, ed è per questo che chiedo ai colleghi di valutare attentamente, com'è accaduto in precedenza con l'emendamento 1.279, il contenuto del mio emendamento. Infatti, l'emendamento 1.281 ha un obiettivo molto preciso: assicurare un maggiore livello di protezione proprio considerando che ci si vuole occupare di deroghe che vengono affidate interamente alle regioni contro il dettato della direttiva comunitaria che stabilisce che queste deroghe sono poste in capo allo Stato.

Si vuole andare contro la direttiva? Ebbene, si riservino alle regioni tutte ed esclusivamente quelle specie che non sono migranti, perché le specie migranti non possono essere né valutate né conosciute né gestite a livello regionale; tanto meno possono essere valutate e gestite a livello provinciale o a livello locale; neanche possono esprimere qualche cosa a questo proposito, per esempio, gli ambiti territoriali di caccia, che com'è noto sono dei piccoli luoghi dove i cacciatori vanno a sparacchiare.

Quindi, raccomando l'approvazione del mio emendamento perché è nostro preciso compito, nel recepire la direttiva comunitaria, acquisirne lo spirito, cioè tutelare le specie che essa intende proteggere.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.281, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.283.

TURRONI. (*Verdi-U*). Signor Presidente, questo emendamento deve essere letto oggi alla luce dell'emendamento 1.279 precedentemente approvato, perché non vi sono più le parole «precisare le specie» ma le altre «menzionare le specie». Quindi, il testo dell'emendamento farà riferimento a dopo le parole «menzionare le specie», dove devono essere inserite le altre parole proposte.

Dobbiamo tener conto del fatto che non abbiamo solamente le specie, ma anche le sottospecie, in molti casi. Ed allora, proprio nello spirito del dettaglio necessario per definire quali sono le popolazioni di uccelli nei confronti delle quali possono essere esercitate in deroga forme di prelievo e di cattura (non di caccia, lo ripeto), è necessario che insieme alle specie vengano indicate con grande precisione anche le sottospecie; e proprio perché in molti casi in un Paese come il nostro, dotato di una grande biodiversità, l'indicazione delle sottospecie è utile alla preservazione di taluni caratteri presenti solamente appunto in queste popolazioni, la cui biodiversità rispetto alle altre sottospecie è determinata da peculiarità di territorio, da caratteristiche dei territori medesimi, dal fatto che queste sottospecie definiscono una parte della specie, ma ne indicano caratteristiche assolutamente diverse e peculiari.

Ed allora, proprio per evitare che l'improvvisazione o maglie troppo larghe nel recepimento da parte delle regioni di questa direttiva possano

consentire all'interno della specie lo sparacchiamento nei confronti delle sottospecie la cui qualità, bellezza ed importanza naturalistica è spesso maggiore o di pari livello di quella della specie esistente nel nostro territorio, è necessario che noi le indichiamo con grande precisione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.283, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.284.

TURRONI. (*Verdi-U*). Signor Presidente, questa mattina il Gruppo cui appartengo, insieme con i rappresentanti di tutte le associazioni ambientaliste, ha fatto una conferenza stampa durante la quale abbiamo denunciato la portata di questo disegno di legge, gli effetti nefasti sulle popolazioni animali che vivono nel nostro territorio e sui volatili che abitano il nostro paese, la manomissione della legge sulla caccia n. 157 del 1992; ma in quella circostanza un rappresentante di una delle più importanti associazioni ambientaliste, il WWF, ci ha fornito un dato che dovrebbe comportare una piccola riflessione. I 20.000 «sparacchiatori» della Lombardia possono, sulla base della legge di deroga, uccidere 20 fringuelli ciascuno; ciò fa sì che, sulla base di questa malaugurata deroga fatta dalla nefasta – a questo proposito – regione Lombardia, è consentito loro di uccidere 400 mila fringuelli.

Cosa c'è di più insensato dell'uccisione di un tale numero di uccelli? Questo ha fatto la regione Lombardia! Il fringuello, per coloro che non sono attenti, era quel piccolo uccello dal bellissimo canto di cui si sentiva il verso durante i programmi radiofonici della RAI. Quando una deroga consente che 400 mila fringuelli vengano uccisi è indubbiamente una deroga sbagliata, insensata, che non può essere consentita, perché se in una sola delle 20 regioni italiane è consentito uccidere 400 mila fringuelli, ciò vuol dire che in tutto il territorio italiano – atteso che il numero dei cacciatori lombardi è infinitamente più piccolo rispetto al resto del Paese, in quanto ne restano altri 710 mila – se tutti utilizzassero la norma della regione Lombardia, si arriverebbe all'uccisione di circa 414 milioni di fringuelli! Secondo voi, sarebbe una cosa che la popolazione di fringuelli potrebbe sopportare? Credo assolutamente di no. Ed allora, il fatto che si sorride a queste affermazioni non dimostra solo un certo disinteresse nei confronti di problemi di questo tipo, ma anche che non si capisce a sufficienza la portata della questione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.284, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.285.

TURRONI. (*Verdi-U*). Ho letto poco tempo fa un bellissimo articolo di un eminente uomo politico spagnolo, Felipe Gonzales, che sostanzialmente scriveva che quando muore un vecchio di fatto è come se venisse bruciata una biblioteca. Egli sviluppava una digressione sull'accumulazione di sapere e sulla necessità di non disperdere per via il sapere accumulato. In quella circostanza si parlava però di qualcosa di riproducibile, perché quel sapere, quella biblioteca, al di là del singolo volume in sé, può essere ricostruito, rimesso insieme, di nuovo acquisito da altri soggetti, essere trasmesso da un uomo all'altro; nel caso della scomparsa di una specie animale, ciò significa che quella biblioteca non può più essere ripristinata. Non esiste nell'uomo la capacità di riprodurre una specie che si è estinta. Noi abbiamo un dovere di conservare tutte le specie che non ci appartengono: non le abbiamo fatte noi ed hanno diritto di continuare a vivere. Ma nello stesso tempo, anche considerando l'equilibrio tra le specie all'interno della catena alimentare, nei rapporti con i territori e con le altre specie animali, queste hanno il diritto di essere conservate e noi abbiamo il dovere di garantirlo.

Quella riflessione dimostra che noi dobbiamo avere nei confronti delle specie animali, di ciò che la natura ci ha consegnato, un dovere di rispetto addirittura superiore a quello che riguarda il nostro sapere, perché appunto il nostro sapere può essere riprodotto e trasmesso, mentre la scomparsa di una specie non ci consente il suo ripristino, non esiste uno strumento in tal senso, l'uomo non ne dispone. Su questo dobbiamo riflettere anche dal punto di vista della nostra coscienza, del modo in cui eticamente ci attiviamo predisponendo leggi come questa, oppure intervenendo sul territorio, o come legislatori, prevedendo disposizioni che incidono appunto sul territorio e sui suoi equilibri.

Uno degli elementi che costituiscono la natura e che determinano il modo in cui la natura sviluppa le sue forme è proprio la presenza delle specie. La loro scomparsa in alcune circostanze ha determinato la creazione di squilibri enormi, perché una determinata specie magari assicurava appunto un equilibrio rispetto ad altre specie animali e vegetali. Abbiamo talune specie animali che consentono il mantenimento, la riproduzione e l'espansione di specie vegetali. In alcuni casi esiste una simbiosi, un rapporto di mutuo soccorso tra le specie animali e quelle vegetali, che traggono la loro possibilità di riprodursi, di svilupparsi e quindi di creare *habitat* proprio dall'esistenza di una determinata specie animale. Abbiamo quindi doveri molto precisi a questo proposito.

Dovendo pertanto ottemperare a questo nostro dovere, che non è solo morale, ma che deriva dalle direttive comunitarie, dalle conoscenze scientifiche, dalle acquisizioni più recenti che nella seconda parte del precedente secolo sono diventate patrimonio di gran parte degli uomini, abbiamo un obbligo nei confronti di queste specie, quello di rispettare la natura e le specie che sono in essa presenti.

Ed allora, nell'applicazione di quella malaugurata e nefasta norma, dobbiamo indicare le quantità di ciascuna specie, che devono essere tali e così modeste e limitate da non pregiudicare quella specie, da non com-

prometterla, da non metterla a repentaglio, da non causare ad essa dei danni, perché questa è la finalità della direttiva comunitaria e della legge n. 157 del 1992; entrambe si prefiggono per l'appunto il fine di tutelare le specie animali. Questo è il fine che anche noi dovremmo perseguire, mentre in realtà qui non si vuole perseguire tale fine, ma aprire una voragine, consentire la caccia, la deroga attuata dai cacciatori, permettendo a chiunque di sparacchiare *ad libitum* ai piccoli uccelli.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.285, presentato dal senatore Turrone e da altri senatori.

Non è approvato.

Rinvio il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,40.

ALLEGATO

DISEGNO DI LEGGE N. 628**Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE**

Art. 1.

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:

«Art. 19-bis. - 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano nell'ambito del proprio territorio le modalità di esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, nel rispetto delle proprie competenze, dei principi stabiliti dalla presente legge e delle disposizioni della citata direttiva.

2. Le deroghe possono essere previste solo per le finalità indicate dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE e in assenza di altre soluzioni soddisfacenti e devono precisare le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati, i soggetti abilitati, le circostanze di tempo e di luogo del prelievo, il numero dei capi complessivamente prelevabili nel periodo, i controlli e le forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto e gli organi incaricati della stessa, oltre al Corpo forestale dello Stato.

3. Le deroghe possono essere disposte solo previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), e degli Osservatori faunistici venatori, ove esistenti, anche al fine di assicurare uniformità di tutela e organicità del sistema e non possono avere per oggetto specie per le quali sia dichiarata la forte diminuzione della consistenza numerica.

4. La disciplina delle condizioni e delle modalità di applicazione delle deroghe di cui ai commi da 1 a 3 si applica anche alla cattura di esemplari di specie protette per la cessione ai fini di richiamo di cui all'articolo 4, comma 4.

5. Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascuna regione trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero al Ministro per gli affari regionali ove nominato, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, nonché all'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui al presente articolo. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette annualmente alla Commissione europea la relazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 79/409/CEE».

EMENDAMENTI

1.274

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo le parole: «in assenza di altre soluzioni soddisfacenti» aggiungere le seguenti: «e per le ragioni di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo 9».

1.279

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, la parola: «precisare» è sostituita dalla seguente: «menzionare».

1.280

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo le parole: «devono precisare» inserire le seguenti: «principalmente al fine della salvaguardia delle specie, comprese quelle migratrici, minacciate di estinzione e vulnerabili.».

1.281

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo le parole: «devono precisare» inserire le seguenti: «il divieto di prelievo lungo le rotte di migrazione, nonché».

1.283

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo le parole: «precisare le specie» inserire le seguenti: «e le sottospecie».

1.284

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo le parole: «precisare le specie» inserire le seguenti: «con precise delimitazioni numeriche».

1.285

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo le parole: «precisare le specie» inserire le seguenti: «indicando le quantità per ciascuna di esse».

1.770

IL RELATORE

Dopo il capoverso 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con delibera del Consiglio dei ministri, previa diffida, può annullare i provvedimenti di deroga posti in essere in violazione delle disposizioni della presente legge e della direttiva 79/409/CEE».
